

RISOLUZIONE N. 70/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 24 luglio 2014

OGGETTO: *Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145*

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, introduce disposizioni al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, la lettera b) del citato articolo 14, comma 1, dispone che *“l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento”*, e la lettera c) stabilisce che *“gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati”*.

La successiva lettera d) del medesimo articolo 14, comma 1, prevede, inoltre, che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle suddette lettere b) e c) sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Per consentire il versamento, tramite il modello F23, delle suddette somme si istituisce il seguente codice tributo:

- “79AT”, denominato “*Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145*”

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

- nel campo 6 “*codice ufficio o ente*”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “*Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari*”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nel campo 10 “*estremi dell’atto o del documento*”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 “*codice tributo*”, è indicato il codice tributo “79AT”.

Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato.

DIRETTORE CENTRALE